

Progetto di Fusione per incorporazione

di

“COOPERATIVA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (C.A.A.F.), tra le imprese artigiane e i loro Consorzi e le micro, piccole, e medie imprese di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003, dei comuni facenti parte delle comunità del Monte Amiata”

in

“ARTIGIANCREDITO CONSORZIO FIDI DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Società Cooperativa”

redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-ter c.c.

Gli organi amministrativi di Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Società Cooperativa (di seguito anche **“Artigiancredito”** o **“Società Incorporante”**) e della COOPERATIVA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (C.A.A.F.), tra le imprese artigiane e i loro Consorzi e le micro, piccole, e medie imprese di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003, dei comuni facenti parte delle comunità del Monte Amiata (di seguito anche **“C.A.A.F. Amiata”** o **“Società Incorporanda”**) hanno redatto, ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile, il presente progetto di fusione (il **“Progetto di Fusione”**).

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l’operazione di fusione per incorporazione di C.A.A.F. Amiata in Artigiancredito (la **“Fusione”**), che verrà proposta per l’approvazione alle rispettive assemblee dei soci di Artigiancredito e di C.A.A.F. Amiata (congiuntamente anche le **“Società partecipanti”**).

1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione

Società Incorporanda

- **Anagrafica**

Denominazione: COOPERATIVA CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (C.A.A.F.), tra le imprese artigiane e i loro Consorzi e le micro, piccole, e medie imprese di

cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003, dei comuni facenti parte delle comunità del Monte Amiata

Sede legale e amministrativa: Viale Gramsci 320, 53025 Piancastagnaio (SI)

CF: 00321680522

Partita IVA: 00321680522

R.E.A.: SI-77145

Iscritta nel Registro delle Imprese di Siena con n. 00321680522

Iscritta all'Elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 ("**Elenco dei Confidi minori**") al n. 151.

- ***Costituzione e durata***

Costituzione: 18/02/1982

Durata: 31/12/2050

- ***Capitale sociale***

A norma dell'art. 15 dello Statuto il capitale sociale della Società Incorporanda è variabile e dal bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 ("**Capitale Sociale C.A.A.F.**") risulta pari ad Euro 139.042,31.

- ***Organi sociali***

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea del 24 luglio 2020 ed è così composto:

- Massimo Nocchi - Presidente
- Claudio Cappelletti - Vicepresidente
- Sergio Magliacani - Consigliere
- Adriano Giubbilei - Consigliere
- Vittorio Vagnoli - Consigliere
- Santi Pasqui - Consigliere
- Giuseppe Firrisi - Consigliere
- Samo Di Cristina - Consigliere
- Monica Daniela Dondolini - Consigliere
- Luciano Tortelli - Consigliere

Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. L'incarico degli attuali membri verrà rinnovato fino alla data di efficacia della Fusione.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea del 27 maggio 2022 ed è così composto:

- Paolo Bigliuzzi – Presidente
- Renzo Alessandri – Sindaco effettivo
- Andrea Rosati – Sindaco effettivo
- Ambra Ciacci – Sindaco supplente
- Alvaro Porcari – Sindaco supplente

Il mandato del Collegio Sindacale scadrà alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Società Incorporante

- **Anagrafica**

Denominazione: Artigiancredito Consorzio Fidi della piccola e media impresa Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa: Via della Romagna Toscana, 6, 50142, Firenze (FI)

CF: 02056250489

Partita IVA: 02056250489

R.E.A.: FI-373664

Iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con n. 02056250489

Iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106, TUB, al n. 119.

- **Costituzione e durata**

Costituzione: 20/12/1984

Durata: fino al 31/12/2050

- **Capitale sociale**

Dal bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 il capitale sociale della Società incorporante ("**Capitale Sociale AC**") risulta pari ad Euro 61.246.493,14 (di cui versato 61.114.840,72)

- ***Organi sociali***

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea del 8 luglio 2021 ed è così composto:

- Fabio Petri - Presidente
- Luca Lorenzi – Vicepresidente vicario
- Giovanni Lamioni - Vicepresidente
- Riccardo Breda - Consigliere
- Giacomo Cioni - Consigliere
- Maurizio Cottignola - Consigliere
- Roberto Favilla - Consigliere
- Iacopo Ferretti - Consigliere
- Emiliano Melani - Consigliere
- Franco Napolitano - Consigliere
- Claudio Pazzaglia - Consigliere

Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea del 8 luglio 2021 ed è così composto:

- Francesco Bonelli - Presidente
- Luca Lambertini - Sindaco effettivo
- Massimo Armellini - Sindaco effettivo
- Annunziato Laganà - Sindaco supplente
- Laura Lollini - Sindaco supplente

Il mandato del Collegio Sindacale scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

2. Statuto

In relazione alla Fusione lo Statuto della Società Incorporante non sarà modificato. Le modifiche previste non sono riconducibili alla Fusione (Allegato n. 1).

3. Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

A norma dell'art. 13, comma 40, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/03 *“il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale”*.

Come base di calcolo del **rapporto di cambio** si fa riferimento a: (i) il valore nominale delle quote Artigiancredito, calcolato sul Capitale Sociale AC; (ii) il valore nominale delle quote C.A.A.F. Amiata, calcolato sul Capitale Sociale C.A.A.F.

I bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2022, redatti e approvati dai rispettivi organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione, sono utilizzati ai fini di cui all'art. 2501-quater del Codice civile.

Ciascun socio della Società Incorporanda riceverà, in seguito alla Fusione, una quota della Società Incorporante di valore pari al valore nominale della quota posseduta nel Capitale Sociale C.A.A.F. Pertanto, sulla base di tali previsioni, il rapporto di cambio è determinato “alla pari”, garantendo a ciascun socio della Società Incorporanda i) continuità di valore delle quote sociali precedentemente possedute; ii) eguali diritti statutari della Società Incorporante.

Conseguentemente, per effetto della Fusione, il capitale sociale della Società Incorporante risulterà aumentato di un importo pari alla somma del valore nominale delle quote della Società Incorporanda, calcolato sulla base del Capitale Sociale C.A.A.F.

In termini di percentuale di partecipazione al capitale della Società Incorporante (“**PaC**”) l'apporto di ciascun socio sarà calcolato secondo la formula che segue e che rappresenta la modalità di calcolo del rapporto di cambio:

$$PaC = Cv / [C1 + C2]$$

dove:

PaC: percentuale di partecipazione al capitale

Cv: valore nominale del capitale sociale detenuto dal socio

C1: Capitale Sociale AC

C2: Capitale Sociale C.A.A.F.

Resta fermo che:

- i soci del C.A.A.F. Amiata che diventino tali successivamente alla data del 31 dicembre 2022 o che aumentino la propria quota rispetto a quella detenuta nel Capitale Sociale C.A.A.F. riceveranno una quota del capitale sociale di Artigiancredito di valore nominale pari a quella detenuta nel capitale sociale di C.A.A.F. Amiata alla data di efficacia della Fusione;
- ai soci della Società Incorporanda che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano contemporaneamente soci della Società Incorporante, verrà aumentato il valore nominale delle quote già possedute nel Capitale Sociale AC per un importo pari al valore nominale delle quote detenute nel Capitale Sociale C.A.A.F.

A norma dell'art. 13, comma 13, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/03, la quota di partecipazione detenuta da ciascun socio nel capitale sociale di un confidi non può essere inferiore ad Euro 250,00.

In considerazione di ciò, ai Soci della Società Incorporanda che a seguito della Fusione risulteranno detentori di una quota del capitale sociale della Società Incorporante il cui valore nominale sia inferiore ad Euro 250,00, dovranno regolarizzare la loro posizione, mediante il versamento di una somma a conguaglio per raggiungere la soglia minima di Euro 250,00. Solo con la regolarizzazione sopra citata, il socio della Società Incorporanda diverrà a tutti gli effetti socio di Artigiancredito. Nel caso in cui ciò non si verificasse, il socio della Società Incorporanda potrà richiedere ad Artigiancredito la restituzione di una somma pari al valore nominale della quota detenuta nella Società Incorporanda, calcolato sulla base del Capitale Sociale C.A.A.F., purché il rapporto mutualistico che lega il socio alla società sia estinto.

4. Data dalla quale le quote partecipano agli utili

Ai sensi dell'art. 13, comma 18, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/03, C.A.A.F. Amiata e Artigiancredito, in quanto confidi, non possono distribuire avanzi di gestione di alcun genere e sotto qualsiasi forma. Lo stesso divieto verrà mantenuto a seguito della Fusione in quanto requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività precipua dei confidi. Le quote non partecipano agli utili.

5. Data di efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Società Incorporante

A norma dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice civile, la Fusione avrà efficacia in corrispondenza del momento in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, comma 2, del Codice civile. Si stima che l'operazione possa acquisire efficacia in data 1° ottobre 2023.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

6. Trattamenti riservati ai soci e vantaggi particolari eventualmente previsti a favore degli amministratori

Non esistono categorie di soci a cui è riservato un trattamento particolare così come non sono previsti vantaggi particolari a favore degli organi amministrativi delle rispettive Società partecipanti.

7. Relazione dell'organo amministrativo

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies* del Codice civile, verrà depositata in copia presso le sedi delle Società partecipanti, ovvero ove possibile pubblicata sul sito *internet* delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione sulla Fusione, a norma dell'art. 2501-*septies* del Codice civile.

Allegati:

1. Statuto della Società Incorporante